

GE / 2026 / 0097035 del 07/09/2026

**Oggetto: ORDINANZA PER LA TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ DEI RESIDENTI -
VIA COMO - VIA CASULA - PIAZZA REPUBBLICA**

STAMPA RIEPILOGO DOCUMENTO PROTOCOLLATO

Titolo:

Note:



COMUNE DI
VARESE

Il Sindaco

Varese, data del Protocollo

OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ DEI RESIDENTI – VIA COMO – VIA CASULA – PIAZZA REPUBBLICA.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'ordinanza sindacale P.G.N. 55663 del 23.05.2025 *"Disposizioni per contrastare fenomeni di degrado urbano correlati al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, in determinate aree del territorio comunale"*;
- l'ordinanza sindacale P.G.N. 61541 del 01.06.2026 *"Disposizioni per contrastare fenomeni di degrado urbano correlati al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, in determinate aree del territorio comunale"* per mezzo della quale è fatto divieto di vendere alcolici nella fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 6.00 del giorno successivo per il periodo dal 01 giugno al 27 settembre 2026 in specifiche zone della città, tra le quali via Como, via Casula e Piazza Repubblica;
- l'ordinanza sindacale P.G.N. 74935 del 06.07.2026 *"Disposizioni per contrastare fenomeni di degrado urbano correlati al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, in determinate aree del territorio comunale"* con cui le zone in cui vige il divieto di vendita alcolici di cui al punto precedente sono state ulteriormente estese;

VISTO:

- il provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Varese, Prot. n. 0040181 del 09.07.2026 con cui sono state individuate alcune zone urbane a vigilanza rafforzata, tra le quali, con riferimento al Comune di Varese, la zona centro città e stazioni, in cui sono ricompresa Via Como, Via Casula e Piazza della Repubblica;

CONSIDERATO che è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza contrastando il consumo eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la reiterazione di violazioni alle normative ed infrazioni regolamentari nello svolgimento delle attività commerciali, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità del centro urbano;

ATTESO che:

- in data 19.08.2025 era stato elevato dalla Polizia Locale verbale di violazione amministrativa AM1B51/25 nei confronti del Sig. Md Dulal, titolare di attività di laboratorio artigianale con consumo immediato sita in Via Como n. 26 per violazione dell'ordinanza sindacale n.55663 del 23.05.2025 portante disposizioni per contrastare fenomeni di degrado urbano correlati al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche;
- in data 14.05.2026 il Questore di Varese con atto prot. 0031721 decretava la sospensione della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato

"KING'S CROSS" sito in Via Casula n. 11 a seguito di disordini avvenuti all'interno del locale.

Il medesimo esercizio, in data 27/08/2025 era, inoltre, risultato destinatario di un precedente decreto, prot.0051646, del Questore di Varese con il quale era stata disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività a motivo di disordini avvenuti presso l'esercizio commerciale in parola;

- in data 28.05.2025 veniva elevato dalla Polizia Locale nei confronti del Sig. Khan Alauddin, titolare dell'esercizio commerciale denominato "BANGLADESH BAZAR" sito in Piazza Repubblica n. 5, un verbale per violazione del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, art. 2, comma 3, lett. J, in quanto vendeva nella fascia oraria 22.00-06.00 bevande alcoliche per asporto, e nelle date 18.05.20206 e 23.06.2026 nei confronti del medesimo venivano elevati verbali per plurime violazioni amministrative in ordine al regolare svolgimento dell'attività;

CONSIDERATO che i provvedimenti sanzionatori sopra richiamati non risultano essere stati impugnati;

ATTESO che il vigente Regolamento di Polizia Urbana, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 03/12/2024, ha già previsto precise limitazioni di contrasto al degrado urbano correlato al consumo di bevande alcoliche ed in particolare (fatte salve le opportune eccezioni ivi previste):

- il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei pubblici esercizi, degli spazi ad essi pertinenti o delle aree allo scopo destinate in occasioni di feste o eventi e delle aree destinate a pic-nic;
- il divieto di vendita per asporto, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, di qualsiasi bevanda alcolica da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici;
- il divieto di detenzione e consumo, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, di bevande alcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, fatto salvo il mero trasporto per accedere alle abitazioni private;

RITENUTO necessario e urgente, assumere ulteriori provvedimenti a tutela del decoro e della vivibilità urbana, sotto lo specifico profilo degli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, attraverso l'adozione di provvedimento limitativo ex art. 50, comma 5, TUEL, e ciò in ragione delle riscontrate situazioni di degrado che si vengono periodicamente a verificare nelle aree immediatamente limitrofe ai tre esercizi identificati in premessa, rispetto ai quali sono state riscontrate violazioni che possono contribuire alle suddette situazioni di degrado;

CONSIDERATO che anche recentemente le aree adiacenti ai suddetti esercizi sono state interessate da episodi di disturbo della vivibilità urbana legate al consumo di alcolici, che, in alcuni casi, hanno costituito oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini;

RICHIAMATO, in particolare, il disposto dell'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, nella parte in cui stabilisce che le ordinanze contingibili e urgenti "... sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità

locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

CONSIDERATO che, rispetto alla situazione sopra emarginata, sussistono le ragioni di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché di prevenzione del degrado del territorio;

CONSIDERATO, che nel caso di specie sussiste il presupposto della contingibilità, e ciò sul rilievo dell'insussistenza di rimedi tipici e nominati alternativi atti ad affrontare efficacemente la situazione venutesi a determinare, ovvero l'inadeguatezza degli stessi (Consiglio di Stato, sez. V, 03 gennaio 2024, n. 105, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 02 maggio 2025, n. 1522);

CONSIDERATO, ulteriormente, che nel caso in oggetto sussiste anche il presupposto dell'urgenza sussistendo il rischio del reiterarsi di situazioni di degrado urbano anche con potenziale pericolo per l'incolumità personale dei cittadini;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", che nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'articolo 50, comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il Decreto Legge 201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge 214/2011, che nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali riconosce che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano;
- la sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 della Corte Costituzionale che ha negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale;
- gli artt. 1 e 2 del Regolamento di Polizia Urbana che prevedono i principi e le disposizioni generali finalizzate a tutelare la convivenza civile e la sicurezza urbana ed a garantire la migliore fruibilità degli spazi e dei beni pubblici;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del T.U.E.L. che prevedono la competenza del Sindaco in materia di sicurezza urbana e di adozione delle sanzioni amministrative conseguenti in caso di inottemperanza ai precetti istituiti;

DATO ATTO che è stata data comunicazione preventiva al Prefetto di Varese con nota P.G.N. 86815 del 05.08.2026;

ORDINA

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per 30 giorni la chiusura dalle ore 18.30 alle ore 6.00 del giorno successivo delle attività commerciali di seguito specificate:

- "IMPERATOR" di Md Dulal sito in via Como n. 26;
- "KING'S CROSS" di Diana s.a.s di Dong Chunlian sito in via Casula n. 11;
- "BANGLADESH BAZAR" di Khan Alauddin sito in Piazza della Repubblica n. 5.

DISPONE

- che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa altresì, alla Prefettura di Varese, alla Questura di Varese, al Comando Provinciale Carabinieri di Varese, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Varese, al Comando della Polizia Locale ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la notifica del presente provvedimento agli interessati via pec o tramite Messi Notificatori;
- che gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, unitamente agli operatori delle FF.OO., sono tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza in esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- che fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i comportamenti espressamente previsti dalle leggi vigenti in materia, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e, in caso di reiterata violazione della presente ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017 ed al correlato disposto dell'art. 100 del T.u.l.p.s. potrà essere disposta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza la sospensione dell'attività;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO
Avv. Davide Galimberti
firmato digitalmente